





ART. 119 PROBLEMATICHE

- Individuare la reale portata dell'espressione "minore capacità fiscale" alla luce anche del fatto che obiettivo dell'art 119 è ridurre il differenziale tra le diverse capacità fiscali per abitante delle Regioni.
- Relativamente alle risorse aggiuntive e agli interventi speciali individuarne la portata e gli strumenti normativi per assicurarne l'attuazione e l'utilizzazione ai fini dell'attribuzione alle Regioni.
- In ordine alle quattro fonti di entrata prima indicate verificarne la correlazione con il disposto del nuovo art. 116.



ART. 119 PROBLEMATICHE


- 
- Rivedere il sistema perequativo in base al novellato 119
 - Con riferimento al nuovo riparto di competenze nelle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva regionale si potrebbe agire per gli aspetti finanziari con il D.lgs. 56/00 in attesa di elaborare un nuovo strumento finanziario che consenta di attuare appieno il nuovo art. 119? Quantificazione delle risorse per le nuove materie.
- 



Art. 120

IL POTERE SOSTITUTIVO

- Il potere sostitutivo del Governo si esercita nei confronti degli organi di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni:




**Mancato rispetto
di trattati
internazionali e
norme
comunitarie**

**Pericolo grave per
l'incolumità e
sicurezza pubblica**



**Tutela dell'unità
dell'ordinamento
(giuridica, economica
e dei livelli essenziali
delle prestazioni
concernenti i diritti
civili e sociali)**



Art. 120


IL POTERE SOSTITUTIVO

- Scomparso il riferimento all'interesse nazionale.
 - L'intervento sostitutivo non può costituire l'occasione per la reintroduzione di meccanismi surrettizi di controllo o, tanto meno, come base per sostenere un meccanismo di sostituzione nell'esercizio della funzione legislativa.
 - Funzione comunque diretta a garantire la legalità dell'azione amministrativa, vista anche la soppressione di ogni tipo di controllo preventivo
- 




PROCEDURE E CONTENZIOSO

- Il Presidente della Giunta regionale procede alla promulgazione delle leggi regionali entro 10 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio con conseguente pubblicazione sul B.U.
- 




PROCEDURE E CONTENZIOSO


- Il Governo può promuovere questione di legittimità costituzionale alla Corte entro 60 gg. dalla pubblicazione di una legge regionale che ritiene eccedente la competenza della Regione stessa.
- 



PROCEDURE E CONTENZIOSO

- 
- La Regione può promuovere questione di legittimità costituzionale alla Corte entro 60 gg. dalla pubblicazione nel caso in cui una legge dello Stato o di altra Regione leda la propria competenza.
 - Viene meno il motivo di ricorso relativo all'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.
- 

REGIONE PIEMONTE



- Costituzionalizzato il diritto delle Regioni di partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari.

RAPPORTI TRA



- Riconoscimento del potere di iniziativa regionale nell'attuazione delle norme comunitarie nelle materie di propria competenza (rispetto della legislazione statale di principio se la materia rientra nell'ambito di quelle a legislazione concorrente; rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario se invece è attribuita alla legislazione esclusiva).



Le Regioni possono infine essere individuate quali enti promotori, per il tramite dello Stato, di iniziative volte all'attuazione di riforme.




ABROGAZIONE DELL'ART. 130 COSTITUZIONE

Private di legittimità costituzionale le norme che disciplinano i controlli sugli atti degli enti locali. Soppressione del controllo preventivo di legittimità da parte dei Co.re.co.


Funzioni residuali non soppresse : potere sostitutivo, controllo su atti di organismi diversi dagli enti locali (Ipab, enti parco), altre funzioni attribuitegli da leggi regionali






BENI CULTURALI


RICOGNIZIONE DELLE NUOVE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI


- 
- La legislazione in materia di tutela dei beni culturali e ambientali è di competenza esclusiva dello Stato e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali è una materia di legislazione concorrente
 - Richiesta avanzata dal coordinamento regionale che la tutela sia inserita tra le materie di potestà legislativa concorrente mediante modifica del testo costituzionale o, con “soluzione parziale”, che tale funzione sia assegnata, integralmente o almeno in parte, alle Regioni che ne facciano richiesta attraverso l’applicazione dell’art.116 del nuovo testo costituzionale.
- 




BENI CULTURALI

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLE NUOVE COMPETENZE CON LA L. 59/97 ED I DLGS ATTUATIVI, IN PARTICOLARE CON IL DLGS 112/98

- 
- L'inserimento della "valorizzazione" e della "gestione" dei beni culturali e ambientali tra le funzioni concorrenti ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 112/98 significa che alcune tematiche quali ad esempio la gestione dei musei e dei complessi monumentali, l'organizzazione di attività espositive, i piani e i programmi di conservazione e restauro, l'attività editoriale e di promozione della cultura italiana, la gestione degli istituti culturali e ogni iniziativa volta a migliorare la fruizione (tariffe d'ingresso, accoglienza, numero delle sale visitabili, numero dei custodi ecc.) non possono che essere oggetto di legislazione di principio a livello nazionale che rinvia alla legislazione regionale per le modalità attuative.
- 




BENI CULTURALI



RICOGNIZIONE DELLA LEGISLAZIONE STATALE
VIGENTE NONCHE' DI QUELLA IN ITINERE
CONTRASTANTE CON LE NUOVE COMPETENZE DELLE
REGIONI

- La riforma dell'organizzazione del Governo di cui all'art. 5 bis del disegno di legge (A.C.1534), anziché individuare principi e criteri, contiene una delega per la riorganizzazione del Ministero essenzialmente su tematiche connesse alla valorizzazione e alla gestione dei beni.
 - L'art. 22 della Legge Finanziaria 2002 contiene aperture ai privati in merito alla gestione dei beni culturali, che inciderebbero sull'assetto normativo del D.L.gs 112/98.
- 



Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega



Settore Attività Giuridico-Legislativo
a supporto della Giunta Regionale
e delle Direzioni Regionali